



Università degli Studi
di Genova
Il Garante dell'Ateneo

RELAZIONE

Agli Organi di governo e alla Commissione paritetica di Ateneo
sull'attività svolta nell'anno accademico 2011/2012

Genova, febbraio 2013

Luigi Francesco Meloni

PREMESSE

In ottemperanza a quanto disposto dallo Statuto di Ateneo, a conclusione dell'anno accademico 2011/2012, presento la relazione sull'attività svolta da questo Ufficio.

Ritengo utile, ancora una volta, riassumere sommariamente il ruolo e le funzioni dell'Ufficio che rappresento, per una puntuale conoscenza di esso da parte di coloro che procederanno alla lettura della relazione.

La fonte normativa, cui si deve fare riferimento, è l'art. 31 del vigente Statuto il quale dispone che il Garante "esamina gli esposti di singoli aventi ad oggetto atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università" comunicando, a conclusione dell'istruttoria "le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e, qualora ne ravvisi l'opportunità, agli altri soggetti coinvolti e agli organi o strutture dell'Ateneo".

L'approfondimento interpretativo di tale norma ha permesso di meglio delineare i caratteri propri di questo Ufficio che, pur illustrati nelle precedenti relazioni, ritengo utile ulteriormente segnalare:

- la figura del Garante di Ateneo, benché non dotata di una posizione di indipendenza, è collocata in posizione di terzietà e, quindi, di autonomia, rispetto all'apparato al quale appartiene;
- mentre la risposta del Garante all'esponente appare obbligatoria ("comunica le proprie osservazioni.."), l'informazione ai terzi interessati va valutata secondo un criterio opportunità ("...qualora ne ravvisi l'opportunità);

La prassi e gli studi in proposito inducono a ritenere che mentre al soggetto esponente viene fornita una semplice comunicazione, all'Ufficio interessato viene trasmesso un atto comprensivo di considerazioni conclusive sull'affare trattato, conclusioni che costituiranno per l'Amministrazione ulteriori elementi di valutazione, peraltro non vincolanti:

- in tal modo, il Garante appare dotato anche di una funzione di controllo, benché sprovvisto delle tipiche sanzioni amministrative, quali l'annullamento dell'atto o la sua inefficacia, unitamente ad una funzione di collaborazione, tutt'altro che confliggente con quella di controllo, ed anzi, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, sua tipica estensione.

In definitiva, a voler sintetizzare significativamente il ruolo del Garante, merita riportare letteralmente, da “Legislazione Universitaria” (2009, pag. 95), che “Il Garante di Ateneo pone la sua azione a presidio della imparzialità e della correttezza dell’agire amministrativo dell’Ateneo. Il suo intervento è una risposta alle anomalie, disfunzioni, omissioni, ritardi degli uffici, sia del personale docente che del personale tecnico-amministrativo, su istanza di chi si ritenga leso da siffatte circostanze, sia d’ufficio”.

E’ dunque questo il compito che mi è stato assegnato e che mi impegno a svolgere con passione e dedizione.

L'ATTIVITA'

Nel corso dell'anno accademico 2011/2012 sono state trattate n. 17 pratiche. Di esse 6 riguardano studenti, 6 impiegati amministrativi, 3 docenti e 2 terzi estranei.

Le pratiche vengono enumerate qui di seguito con l'indicazione per ciascuna di esse del rispettivo oggetto; quelle indicate in carattere neretto concernono gli argomenti ritenuti di maggiore interesse. Di queste si è poi data ampia illustrazione nel successivo capitolo delle "Osservazioni".

<i>Numero Pratica</i>	<i>a.a. 2011/12</i>	<i><u>OGGETTO</u></i>
1		<i>Istanza di un dipendente dell'Ateneo tesa ad ottenere una ricostruzione di carriera ai fini di una progressione economica. La questione è stata posta all'attenzione del competente ufficio. La pratica è ancora in via di definizione.</i>
2		<i>Istanza di un dipendente di questo Ateneo nella quale lo stesso ha chiesto informazioni circa la notizia secondo la quale "verosimilmente" il suo nome, unitamente a quello di altri dipendenti appartenenti alla medesima struttura, sarebbe comparso in un atto trasmesso alla Procura della Repubblica. L'esponente ha chiesto un interessamento del Garante al fine di acquisire informazioni circa l'esistenza di tale atto e la sua trasmissione alla citata autorità giudiziaria. Il Garante, non avendo titolo per formulare alla citata autorità le richieste pretese, ha suggerito all'istante il ricorso alla disposizione di cui all'art. 335 Codice di Procedura Penale "Notizie di reato" (libro V, titolo II) ed a quella di cui all'art. 110bis della relativa Norma di attuazione (D.Lgs. 28.07.1989, n. 271), secondo la quale "Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335, comma 3, del codice, la segreteria della procura della Repubblica, se la risposta è positiva e non sussistono gli impedimenti a rispondere di cui all'articolo 335, commi 3 e 3 bis del codice, fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula: "Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione". In caso contrario, risponde con la formula: "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione".</i>

3		<p><i>Doglianze di un dipendente relative ad una grande difficoltà di relazione lavorativa e personale con altro dipendente del medesimo ufficio; per tale situazione l'istante ha chiesto l'intervento del Garante, precisando, peraltro, che il prospettato trasferimento del dipendente definito "disturbatore" ad altra struttura si era già dimostrato impraticabile.</i></p> <p><i>Il Garante ha osservato la singolarità, dal punto di vista amministrativo, dell'esposto che evidenziava l'esistenza di una seria problematica personale con significative ripercussioni negative sull'attività lavorativa.</i></p> <p><i>In presenza dell'impraticabilità della soluzione costituita dal trasferimento del dipendente "disturbatore", il Garante ha suggerito, quale soluzione di buon senso, la valutazione, da parte dell'esponente, di chiedere egli stesso un trasferimento.</i></p>
4 pag.9		<p><i>Istanza di uno studente frequentante una scuola di specializzazione tesa ad ottenere un intervento del Garante in ordine allo svolgimento di un periodo della propria formazione all'estero rispetto al quale il direttore della scuola aveva eccepito sia la mancanza di un'assicurazione per responsabilità civile da parte della struttura estera ospitante, sia la mancanza di alcune attività formative essenziali per il prosieguo del suddetto corso specialistico.</i></p> <p><i>Il Garante ha richiamato la competenza del Consiglio della scuola e non del Direttore circa la valutazione preventiva delle attività formative da svolgersi in detto periodo al fine del riconoscimento dei relativi cfu, mentre, in relazione alla copertura assicurativa, ha osservato l'obbligo della struttura ospitante alla stipulazione della stessa in difetto della quale tale onere sarebbe dovuto comunque essere assunto dallo studente, come da disposizione del Direttore Amministrativo del 30.11.2009.</i></p> <p><i>Successivamente è giunta notizia che lo studente ha potuto effettuare il predetto periodo di specializzazione all'estero.</i></p>
5 pag.11		<p><i>Istanza di un docente, responsabile di una struttura complessa già IST, volta ad ottenere un intervento del Garante per favorire la risoluzione della questione dell'inserimento della stessa nell'atto organizzativo dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino in cui, come noto, l'IST era medio tempore confluito. Il docente lamentava l'impossibilità di poter sviluppare i progetti di ricerca di cui risultava titolare e rilevava la necessità di definire le proprie responsabilità nei confronti del personale assegnato, degli spazi occupati nonché dei finanziamenti di cui risultava titolare.</i></p> <p><i>Il Garante, a seguito di contatti con tutti i soggetti interessati, ha appreso che la questione, seppure estremamente complessa, sta trovando una graduale definizione.</i></p>

5bis		<i>Istanza dei ricercatori afferenti alla struttura complessa di cui alla precedente pratica n. 5 volta a segnalare la grave situazione lavorativa in cui gli stessi versavano a causa dei fatti sopra rappresentati.</i>
6		<i>Istanza di alcuni dipendenti, idonei nella graduatoria di un concorso per l'accesso alla categoria D, circa la possibilità di scorrimento della stessa, così come avvenuto per dipendenti di altre Aree. Gli istanti hanno correttamente richiamato la normativa vigente in materia, la quale prevede che le graduatorie di procedure concorsuali concluse siano, a tutti gli effetti, valide ed efficaci per i tre anni successivi la loro approvazione. Il Garante, sentita l'Amministrazione, ha appreso l'intenzione della stessa di individuare, anche alla luce del nuovo Statuto, percorsi idonei a risolvere la situazione prospettata nell'istanza. Tale prospettiva è stata dunque comunicata agli istanti.</i>
7		<i>Doglianze di uno studente iscritto ad un corso di laurea circa il mancato riconoscimento di 6 cfu per attività presenti nel piano di studi come "attività a scelta dello studente", previste dal Regolamento didattico di Ateneo. A seguito di chiarimenti rivolti al competente ufficio amministrativo, è stato precisato che, sulla base delle argomentazioni addotte dallo studente, e riesaminata la documentazione da quest'ultimo prodotta, la relativa commissione piani di studio aveva, medio tempore, formulato parere favorevole in ordine al riconoscimento all'esponente dei 6 cfu per la suddetta tipologia di attività. Il Garante ha, quindi, disposto l'archiviazione dell'istanza.</i>
8		<i>Istanza di uno studente tendente a ricevere informazioni circa i requisiti di merito (cfu acquisiti) per l'attribuzione di una borsa di studio, avendo effettuato un passaggio di corso di studi all'interno di questo Ateneo. Successivamente l'interessato ha ritirato la propria istanza e il Garante ha disposto l'archiviazione della pratica</i>

<p>9 pag.13</p>	<p><i>Istanza di un candidato ad una procedura per l'assegnazione di un assegno di ricerca indetta da questo Ateneo, nella quale lo stesso lamentava la mancata comunicazione della sua non ammissione alle prove orali, chiedendo altresì il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere da altra regione la sede del concorso.</i></p> <p><i>L'esponente segnalava l'indicazione nel bando secondo la quale i candidati non ammessi al colloquio avrebbero ricevuto comunicazione di tale evento, mentre, in caso di ammissione, i candidati selezionati non avrebbero avuto alcuna comunicazione e si sarebbero, perciò, dovuti presentare nella data e nel luogo indicato nel medesimo bando.</i></p> <p><i>Il competente Ufficio amministrativo ha precisato che la comunicazione di cui sopra era invece avvenuta mediante l'affissione dei risultati delle valutazioni dei titoli nonché attraverso l'indicazione dei candidati ammessi al colloquio, ribadendo l'onere dell'esponente a recarsi presso la sede degli esami per prendere visione dell'atto affisso riportante le suddette informazioni.</i></p> <p><i>Il Garante, pur preso atto dell'equivoco generato dal'uso del termine "comunicazione", non ha ravvisato alcun comportamento omissivo degli Uffici, ritenendo la doglianza non fondata.</i></p>
<p>10 pag.16</p>	<p><i>Istanza di un candidato di una procedura indetta dall'Ateneo per un posto da ricercatore tesa a conoscere l'esistenza di un riferimento normativo circa la possibilità da parte dell'Amministrazione di avvalersi della graduatoria in cui lo stesso risultava idoneo invece di procedere all'indizione di un bando per il medesimo settore scientifico disciplinare.</i></p> <p><i>L'esponente chiedeva, inoltre, parere circa la correttezza di quest'eventuale nuova indizione per il medesimo settore scientifico disciplinare.</i></p> <p><i>Sentiti anche i competenti Uffici dell'Ateneo, il Garante ha richiamato in materia sia quanto disposto dalla Legge del 3 luglio 1998, n. 210 sia il regolamento attuativo di cui al D.P.R. del 23.03.2000, n. 17, tra l'altro menzionati nel bando di cui alla procedura già conclusa, dai quali si ricava che "al termine dei lavori, la Commissione, previa valutazione comparativa,...indica i vincitori...". Da tale indicazione si è evinto che la procedura, indetta per un solo posto nel settore scientifico-disciplinare cui appartiene l'esponente, era tesa all'individuazione di un solo vincitore, non consentendo quindi la formazione di una graduatoria di merito con il conseguente possibile scorrimento a favore dei candidati idonei non vincitori.</i></p> <p><i>Tali osservazioni sono state quindi comunicate all'esponente.</i></p>
<p>11</p>	<p><i>Istanza di un collaboratore, già dipendente dell'Ateneo, ora collocato a riposo, tendente ad ottenere l'accesso all'attrezzatura informatica dallo stesso utilizzata durante la propria attività lavorativa al fine di recuperare documenti privati in essa conservati; tale attrezzatura, secondo il medesimo esponente, sarebbe stata requisita dal responsabile della struttura ove egli prestava servizio.</i></p>

		<i>Il Garante ha segnalato al suddetto responsabile l'opportunità di concordare con l'esponente le modalità di restituzione di quanto richiesto dall'istante. Tale segnalazione risulta ad oggi priva di riscontro</i>
12		<i>Istanza di un ricercatore a tempo indeterminato relativa alla sua mancata conferma in ruolo a causa di una valutazione negativa della competente Commissione che ha motivato tale decisione asserendo una scarsa aderenza delle pubblicazioni ai temi del settore scientifico disciplinare. Il Garante ha osservato che non rientra tra i propri poteri esprimersi su giudizi di merito già oggetto di esame della competente Commissione, suggerendo altresì all'esponente la valutazione di opportunità circa la presentazione di un ricorso al TAR.</i>
13		<i>Istanza di un laureato che lamentava la propria esclusione dall'iscrizione ad un corso di laurea magistrale a causa del mancato raggiungimento, alla prova finale per il conseguimento del titolo di studio, del voto minimo richiesto per l'accesso al suddetto corso magistrale, evidenziando altresì un difetto di comunicazione dei competenti Uffici circa tale requisito. Il Garante, avendo ricevuto notizia che l'esponente aveva presentato medio tempore ricorso al TAR, ha disposto l'archiviazione della pratica.</i>
14		<i>Doglianze di un dipendente dell'area sanitaria relativa alla mancata attivazione di un corso di laurea magistrale di una determinata classe a causa di non meglio chiariti problemi tecnici. Lo stesso ha rilevato che la mancata attivazione di tale corso pregiudicava l'accesso alla dirigenza nell'ambito di propria competenza per la quale è appunto richiesto il possesso della Laurea Magistrale. Il Garante, sentito il competente ufficio, ha richiamato le seguenti disposizioni: - Il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, articolo 9, commi 2 e 3, secondo cui le Università attivano i Corsi di studio previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Università; - Il D.M. n. 17 del 2010, articolo 10, comma 2, secondo cui i Corsi di studio privi di tale valutazione non possono essere attivati; - Relativamente alla verifica del possesso dei requisiti di docenza di ruolo, il Nucleo di Valutazione, sulla base dei complessi parametri necessari previsti per l'attivazione del Corso, ha ritenuto che esso non sia attivabile. Alla luce di quanto sopra, il Garante ha ritenuto corretto il comportamento dei competenti uffici dell'Ateneo.</i>
15		<i>Istanza di uno studente che lamentava il rifiuto da parte di un docente a verbalizzare l'esito di un esame di profitto, sostenuto in forma scritta, a causa del lungo periodo trascorso tra il momento di effettuazione dello stesso e la richiesta di verbalizzazione. Il Garante ha richiamato in proposito il Regolamento didattico di Ateneo – art. 30, comma 7, che dispone: "Nel caso in cui l'esame non si concluda con una prova orale, la verbalizzazione avviene al momento della presentazione dello studente per la registrazione</i>

		<p><i>del voto. Il regolamento del corso di studio stabilisce il termine massimo della convocazione disposta a tal fine, decorrente dalla data di effettuazione dell'esame, nonché il termine massimo entro cui lo studente è tenuto a presentarsi ad una delle convocazioni stabilite”, ricordando che il medesimo articolo prevede che “Decorso tale termine (termine massimo della convocazione) il voto è registrato di ufficio”.</i></p> <p><i>Il docente ha, pertanto, provveduto alla verbalizzazione e l'esame è stato registrato agli atti della carriera universitaria dello studente.</i></p>
16		<p><i>Istanza di un gruppo di studenti iscritti ad un corso di laurea nella quale gli stessi lamentano l'anticipazione di un esame di profitto “in eccezionale deroga al Regolamento didattico di Ateneo” che, come noto, all'art. 29, comma 6, dispone invece che “in nessun caso un appello di esame può essere anticipato”.</i></p> <p><i>Gli istanti hanno lamentato conseguenti disagi per gli studenti iscritti, asserendo che detta anticipazione ha interferito con il normale svolgimento della carriera universitaria essendo detto esame propedeutico ad altro.</i></p> <p><i>Il Garante ha comunicato al Preside dell'allora Facoltà il mancato rispetto della citata norma regolamentare ed ha però accertato che tutti gli studenti iscritti all'appello avevano comunque sostenuto l'esame nella data anticipata, prendendo altresì atto del fatto che, seppure alcuni di essi non lo avessero, come accade, superato, l'anticipazione non ha recato effetti negativi agli studenti interessati.</i></p>
17 pag.18		<p><i>Istanza di un docente, Presidente di un corso di studio, tendente ad ottenere un parere sul problema se la pubblicazione, sull'apposito sito web del corso, dei risultati della compilazione dei questionari per la rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti sulla didattica sia resa possibile dai vigenti decreti legislativi.</i></p> <p><i>Il Garante, richiamati alcuni provvedimenti di interesse (il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 9 dicembre 1997, il Decreto legislativo n. 196 del 2003 nonché il Regolamento per la rilevazione delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche dell'Università di Genova) ed esaminato il modello dei dati da pubblicare allegato all'istanza, ha ritenuto conforme ai vigenti dettati legislativi la pubblicazione dei dati nella forma aggregata e secondo il fac-simile allegato all'istanza del docente.</i></p>

OSSERVAZIONI

Pratica n. 4

“Istanza di uno studente frequentante una scuola di specializzazione tesa ad ottenere un intervento del Garante in ordine allo svolgimento di un periodo della propria formazione all'estero rispetto al quale il direttore della scuola aveva eccepito sia la mancanza di un'assicurazione per responsabilità civile da parte della struttura estera ospitante, sia la mancanza di alcune attività formative essenziali per il prosieguo del suddetto corso specialistico.

Il Garante ha richiamato la competenza del Consiglio della scuola e non del Direttore circa la valutazione preventiva delle attività formative da svolgersi in detto periodo al fine del riconoscimento dei relativi cfu, mentre, in relazione alla copertura assicurativa, ha osservato l'obbligo della struttura ospitante alla stipulazione della stessa in difetto della quale tale onere sarebbe dovuto comunque essere assunto dallo studente, come da disposizione del Direttore Amministrativo del 30.11.2009.

Successivamente è giunta notizia che lo studente ha potuto effettuare il predetto periodo di specializzazione all'estero”.

“Lo specializzando si rivolge a questo Garante perché esprima un parere su due interrogativi relativi alla sua auspicata partecipazione ad un periodo di formazione specialistica all'estero.

Alla sua richiesta di poter utilizzare questa opportunità presso della New South Wales University di Sydney (Australia), il Direttore della Scuola ha eccepito:

- la mancanza di stipula di assicurazione per Responsabilità Civile da parte della struttura ospitante;
- la mancanza di attività dipresso la struttura ospitante.

Per prima cosa va rilevato che le eccezioni ora formulate sono state opposte dal Direttore della Scuola, mentre questa in esame sembra essere materia di competenza del Consiglio. Ed è tale organo che dovrebbe esprimersi circa la qualità e quindi la

rilevanza dell'attività dello studente presso la struttura estera: in proposito può essere utile la lettura della lettera spedita allo studente in data 6 dicembre 2011 dal professor E.L. Bokey.

Relativamente alla prima eccezione va poi rilevato che da tutti agli atti di questo Ateneo (ma esiste anche un Decreto Legislativo n. 368 del 1999) risulta chiaramente:

- che la responsabilità civile dello studente partecipante derivante dall'attività formativa deve essere assunta da parte della struttura ospitante;
- che, in difetto, secondo quanto disposto dal Senato Accademico unitamente al Consiglio di Amministrazione (vedasi nota del Direttore Amministrativo in data 30.XI.2009), alla garanzia della copertura assicurativa della R.C. dovrà provvedere direttamente la Scuola di Specializzazione.

Nulla hanno deciso i suddetti organi di Ateneo per il caso che la Scuola di Specializzazione non sia in grado, per difetto di disponibilità finanziaria, di affrontare questa spesa.

Risulta, però, in proposito, una prassi, secondo la quale è lo studente interessato a dare alla Scuola la somma occorrente per l'assicurazione e la Scuola a provvedervi, in modo tale da dimostrare agli uffici competenti per il controllo, che la copertura assicurativa è stata realizzata.

Questa, dunque, già ottenuta la disponibilità in proposito da parte dell'istante, potrebbe essere la risposta al primo quesito; mentre relativamente al secondo ogni valutazione e, ovviamente, rimessa al Consiglio della Scuola.”

Pratica n. 5

“Istanza di un docente, responsabile di una struttura complessa già IST, volta ad ottenere un intervento del Garante per favorire la risoluzione della questione dell’inserimento della stessa nell’atto organizzativo dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino in cui, come noto, l’IST era medio tempore confluito. Il docente lamentava l’impossibilità di poter sviluppare i progetti di ricerca di cui risultava titolare e rilevava la necessità di definire le proprie responsabilità nei confronti del personale assegnato, degli spazi occupati nonché dei finanziamenti di cui risultava titolare.

Il Garante, a seguito di contatti con tutti i soggetti interessati, ha appreso che la questione, seppure estremamente complessa, sta trovando una graduale definizione.”

La procedura ha origine dall’istanza di un docente tendente a sollecitare l’intervento di questo Garante in una vicenda che è complessa anche a causa del coinvolgimento in essa di tre importanti istituzioni, e cioè: l’Università di Genova, l’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro e la Regione Liguria.

Infatti, nel maggio 2010, su nota del Magnifico Rettore, viene designato dal Direttore Generale dell’IST, quale responsabile della Struttura Complessa, un docente universitario. Nella delibera vengono indicati il personale, gli spazi e la strumentazione relativi. Il medesimo Istituto, inoltre prende in carico gli oneri che riguardano la sicurezza del personale, la manutenzione degli impianti, lo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti chimici e biologici nonché la gestione dei contratti di ricerca.

A seguito dell’accorpamento dell’Azienda Ospedaliera universitaria San Martino con l’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro (Legge regionale 1 marzo 2011, n. 2) viene approvato, dalla detta Azienda, d’intesa con il Rettore di questo Ateneo, il documento organizzativo della nuova struttura recante i relativi contenuti organizzativi. In detto documento, però, non compare la Struttura Complessa in parola.

Fra l’A.O. e l’Università intercorre pertanto corrispondenza al fine di regolarizzare, in concreto, la posizione e la gestione della Struttura.

Da un lato (in data 21 novembre 2012) il Direttore Generale dell'IRCCS chiede al Rettore “di voler cortesemente procedere alla consegna di copia delle chiavi dei locali a suo tempo in uso al prof. – affinché possano essere poste in essere tutte le misure necessarie per la messa a norma dei locali”; dall'altro (in data 27 dicembre 2012), quest'ultimo chiede al Direttore Generale dell'IRCCS “di voler cortesemente comunicare ogni elemento e condizione della proposta utile a definirne il contenuto (Regolarizzazione della posizione della Struttura), al fine di verificarne la possibilità di perfezionamento.

In data 24 gennaio 2013 il docente istante segnala le difficoltà che incontra nella gestione scientifica dei progetti ministeriali ed europei da lui coordinati, nonché l'impossibilità di portare a termine, nei tempi stabiliti, alcuni degli obiettivi progettuali a causa della non agibilità dei locali.

Il Garante, sentiti tutti i soggetti interessati, apprende che sono in corso contatti tra Università di Genova e Azienda Ospedaliera per redigere un atto di intesa separato al fine di pervenire ad una assegnazione provvisoria a favore del docente istante, dietro pagamento di una indennità di occupazione a carico dell'Ateneo, per consentire la prosecuzione delle attività di ricerca.

Pratica n. 9

“Istanza di un candidato ad una procedura per l’assegnazione di un assegno di ricerca indetta da questo Ateneo, nella quale lo stesso lamentava la mancata comunicazione della sua non ammissione alle prove orali, chiedendo altresì il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere da altra regione la sede del concorso.

L’esponente segnalava l’indicazione nel bando secondo la quale i candidati non ammessi al colloquio avrebbero ricevuto comunicazione di tale evento, mentre, in caso di ammissione, i candidati selezionati non avrebbero avuto alcuna comunicazione e si sarebbero, perciò, dovuti presentare nella data e nel luogo indicato nel medesimo bando.

Il competente Ufficio amministrativo ha precisato che la comunicazione di cui sopra era invece avvenuta mediante l’affissione dei risultati delle valutazioni dei titoli nonché attraverso l’indicazione dei candidati ammessi al colloquio, ribadendo l’onere dell’esponente a recarsi presso la sede degli esami per prendere visione dell’atto affisso riportante le suddette informazioni.

Il Garante, pur preso atto dell’equivoco generato dal’uso del termine “comunicazione”, non ha ravvisato alcun comportamento omissivo degli Uffici, ritenendo la doglianza non fondata.”

“ Il dottor lamenta il seguente fatto.

Il giorno 7 marzo u.s. si era recato da a Genova per partecipare ad un colloquio previsto per un assegno di ricerca bandito da questo Ateneo (Dipartimento di).

Il suo viaggio era stato motivato dal fatto che il bando (di cui al D.R. n. del art. 5) prevedeva esplicitamente che “i candidati non ammessi al colloquio orale avrebbero ricevuto comunicazione di tale evento. In caso contrario (ammissione) i candidati selezionati non avrebbero ricevuto alcuna comunicazione e si sarebbero perciò dovuti presentare alla data e al luogo indicato nel bando”.

Il dottor, non avendo ricevuto alcuna comunicazione in proposito ed essendo conseguentemente sicuro di essere stato ammesso, si presentava presso la sede del concorso ed ivi apprendeva la sua esclusione.

Chiedeva, pertanto, il citato dott., il rimborso delle spese del viaggio, che però non gli veniva riconosciuto.

Interpellato in proposito, il Dipartimento Risorse Umane rispondeva precisando che il diario d'esame si componeva di tre fasi:

- l'affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio;
- l'affissione dei risultati della valutazione dei titoli, nonché l'indicazione dei candidati ammessi al colloquio;
- lo svolgimento del colloquio.

Nella nota del citato Dipartimento, si aggiungeva che l'amministrazione procede ad emettere provvedimenti di esclusione della selezione (non è il caso) solo ove dal controllo della domanda emerge che il candidato non sia in possesso dei requisiti di ammissione.

Se il candidato non riceve un provvedimento di esclusione (dalla selezione) è ammesso alla selezione che consiste nella valutazione dei titoli presentati e nel colloquio.

Ciò che interessa il caso in esame è che, espletata la fase di valutazione dei titoli, la Commissione giudicatrice affigge, come previsto dall'Allegato A del bando, i risultati nella sede degli esami e indica i candidati ammessi al colloquio. Si precisa nella medesima nota che "è onere dei candidati verificare se siano stati o meno ammessi a questa seconda fase della selezione: l'amministrazione non provvede ad alcun tipo di comunicazione in merito non essendo tenuta a farlo".

Il Dipartimento interpellato concludeva la sua risposta affermando che il candidato esponente "aveva tutti gli elementi per potersi rivolgere o al Dipartimento sede degli esami o agli Uffici per verificare se fosse stato o meno ammesso al colloquio".

Tanto premesso, occorre richiamare quanto sul punto dispone il bando di concorso.

Le frasi rilevanti sono: il diario della prova, con l'indicazione della sede in cui ha luogo, è indicato nell'allegato A al presente bando. Tale comunicazione ha valore di

notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.

...Al termine delle singole fasi, la Commissione dà pubblicità dei risultati della valutazione dei titoli e del colloquio di ciascun candidato mediante affissione nella sede degli esami.

Queste frasi sono evidentemente interpretative del contenuto dell'allegato A, cui fanno riferimento.

Ebbene, in detto allegato si legge:

“Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al colloquio:...presso il Dipartimento di, via, piano III – Genova.

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per cui coloro ai quali non sia stata comunicata l'esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.”

Sembra, a questo punto, chiaro l'equivoco e il conseguente comportamento dell'istante (viaggio a Genova).

Proviamo a chiarirlo.

Presso il vengono affissi i risultati delle valutazioni dei titoli. Per coloro che, a seguito di tale valutazione, sono ammessi al colloquio vengono indicati i nomi: il dottor non è stato ammesso.

Questa “comunicazione” (è questo il termine che ha prodotto l'equivoco perché, in effetti è la “pubblicazione” di un risultato) è considerata “notifica”.

Ciò considerato, il Garante ritiene non accoglibile la richiesta di rimborso avanzata dal dott.”

Pratica n. 10

“Istanza di un candidato di una procedura indetta dall’Ateneo per un posto da ricercatore tesa a conoscere l’esistenza di un riferimento normativo circa la possibilità da parte dell’Amministrazione di avvalersi della graduatoria in cui lo stesso risultava idoneo invece di procedere all’indizione di un bando per il medesimo settore scientifico disciplinare. L’esponente chiedeva, inoltre, parere circa la correttezza di quest’eventuale nuova indizione per il medesimo settore scientifico disciplinare.

Sentiti anche i competenti Uffici dell’Ateneo, il Garante ha richiamato in materia sia quanto disposto dalla Legge del 3 luglio 1998, n. 210 sia il regolamento attuativo di cui al D.P.R. del 23.03.2000, n. 17, tra l’altro menzionati nel bando di cui alla procedura già conclusa, dai quali si ricava che “al termine dei lavori, la Commissione, previa valutazione comparativa,...indica i vincitori...”. Da tale indicazione si è evinto che la procedura, indetta per un solo posto nel settore scientifico-disciplinare cui appartiene l’esponente, era tesa all’individuazione di un solo vincitore, non consentendo quindi la formazione di una graduatoria di merito con il conseguente possibile scorrimento a favore dei candidati idonei non vincitori.

Tali osservazioni sono state quindi comunicate all’esponente.”

“Le invio copia della nota del dirigente del Dipartimento Risorse Umane, dalla quale si ricava:

- che la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato è regolata dalle disposizioni di cui alla Legge n. 210/1998 e dal relativo Regolamento attuativo DPR n. 117/2000;
- che i lavori delle Commissioni giudicatrici sono espressamente regolati dall’art. 4 del citato DPR, il quale dispone: “Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i vincitori nelle valutazioni comparative per ricercatori”

- che ne consegue che le procedure in parola determinano un solo vincitore e non consentono la formazione di graduatorie di merito
- che l'articolo 4 – comma 12 – del citato DPR dispone altresì che “gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato...”
- che, pertanto, tale norma ha previsto i soli giudizi espressi su ciascun candidato e non anche l'attribuzione di punteggi utili per formulare una graduatoria.

In conclusione, “il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti ed il riferimento sia al D.Lgs n. 165/2001, senza tener conto dell'esclusione segnalata, sia alla giurisprudenza citata appare improprio”.

Il Garante non può fare a meno di far proprie le suddette considerazioni.”

Pratica n.17

“Istanza di un docente, Presidente di un corso di studio, tendente ad ottenere un parere sul problema se la pubblicazione, sull’apposito sito web del corso, dei risultati della compilazione dei questionari per la rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti sulla didattica sia resa possibile dai vigenti decreti legislativi.

Il Garante, richiamati alcuni provvedimenti di interesse (il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 9 dicembre 1997, il Decreto legislativo n. 196 del 2003 nonché il Regolamento per la rilevazione delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche dell’Università di Genova) ed esaminato il modello dei dati da pubblicare allegato all’istanza, ha ritenuto conforme ai vigenti dettati legislativi la pubblicazione dei dati nella forma aggregata e secondo il facsimile allegato all’istanza del docente”.

“Egregio professore,

la sua istanza è tendente ad ottenere un parere sul problema se la pubblicazione sul proprio sito web dei file dei risultati della compilazione dei questionari della didattica per l’anno accademico 2011-2012 sia resa possibile dai vigenti dettati legislativi.

Si tratta, come lei ha precisato, di questionari rivolti alla valutazione della didattica svolta nel corso di studi in della facoltà di, che riportano, appunto, la valutazione degli studenti in maniera anonima e aggregata.

In proposito, il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il proprio parere su istanza di una Facoltà di questo Ateneo, in data 9 dicembre 1997, alla luce delle disposizioni contenute nella legge n. 675 del 1997.

Invero, è successivamente intervenuto il Decreto legislativo n. 196 del 2003, che non sembra abbia apportato significative modifiche per la materia in esame. E dunque, è a quel parere che occorre fare riferimento.

Di esso vanno sottolineate le seguenti affermazioni:

- l'avvio di un'indagine statistica sull'efficacia dei metodi didattici rientra certamente tra le finalità istituzionali dell'Università ed è da considerarsi lecito agli effetti dell'applicazione della legge;
- per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persone identificabili, anche indirettamente;
- per dato anonimo si intende quello non associabile a un interessato identificabile;
- le valutazioni sui corsi, sui seminari e sugli esami, qualora contengano precisi giudizi riferibili ai docenti, potrebbero rientrare nella categoria dei dati personali riguardanti tali soggetti;
- le schede personali sul corso e sugli esami, se non sottoscritte, possono considerarsi anonime rispetto agli studenti: è però necessario che tali schede non consentano in alcun modo (es: sigle apposte dai membri delle commissioni esaminatrici) di identificare lo studente che le compila.

Orbene, nel documento “modello” che mi ha inviato è facile rilevare che alcune delle domande rivolte agli studenti, che compileranno conseguentemente le schede, consentano giudizi riferibili ai docenti e quindi “potrebbero rientrare nella categoria dei dati personali riguardanti tali soggetti”.

Fra le altre:

- Gli orari di svolgimento dell'attività didattica sono rispettati?
- Il personale docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni?
- Gli argomenti delle lezioni sono aderenti e conformi al programma previsto?
- Il docente, a lezione, ha svolto tutto il programma di insegnamento?
- In quale misura le lezioni sono state condotte dal docente?
- Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?

A questo punto, - rilevato che il Corso di studi in intenderebbe pubblicare sul proprio sito web i file dei risultati delle compilazioni dei questionari della didattica – occorre considerare che i detti documenti “riportano, in maniera autonoma e aggregata, la valutazione degli studenti”.

Ed allora è utile richiamare in primo luogo l’articolo 3 del Regolamento per la rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche dell’Università di Genova (già nel parere del Garante richiamato si suggeriva alle Università l’adozione di un Regolamento in questa materia), il quale prevede la “Compilazione e raccolta dei questionari” e dispone, al fine di assicurare l’anonimato dello studente compilatore, che “...Durante la compilazione del questionario il docente si assenta dall’aula. Lo studente, al quale è garantita la segretezza della compilazione...”

Relativamente alla “Diffusione dei dati” è l’articolo 6 del medesimo Regolamento che la disciplina, disponendo, fra l’altro che: “Le informazioni provenienti dalla somministrazione dei questionari sono rese disponibili ai singoli docenti a cura del Preside e sono successivamente comunicate, in forma aggregata, agli Organi dei singoli corsi di studio, al fine di trarne indicazioni sulla coerenza tra la didattica erogata, i crediti formativi previsti e gli obiettivi programmati”.

Questo significa che il Presidente del corso, ed il Consiglio, ricevono “le informazioni provenienti dalla somministrazione dei questionari... in forma aggregata...” e che, sempre in tale forma, possono procedere alla relativa pubblicazione al fine di “contribuire a rendere più trasparente la comunicazione del corso di studio con i propri discenti” e a porre in grado gli studenti “di percepire quanto le loro opinioni abbiano innescato processi di revisione e miglioramento nei vari insegnamenti”.

In conclusione:

- 1) allo studente che compila il questionario è garantita la segretezza;

- 2) il Preside della Scuola riceve le informazioni provenienti dalla somministrazione dei questionari, (“...Esercita...la vigilanza su tutte le attività della Scuola: art. 47.3 dello Statuto);
- 3) al singolo docente interessato viene data, a cura del Preside, la disponibilità delle dette informazioni che lo riguardano;
- 4) lo stesso Preside le comunica, però in forma aggregata, agli Organi dei singoli Corsi di studio, vale a dire al Presidente ed al Consiglio del Corso di studio;
- 5) è in tale forma aggregata che gli studenti possono accedere alle ridette informazioni.

Sembra pertanto conforme a “specifici dettati legislativi” la pubblicazione dei dati così come illustrato nel documento allegato.”

CONCLUSIONI

A conclusione della presente relazione mi sembra doveroso segnalare, oltre alla ricca varietà degli argomenti trattati, riportati in forma sintetica nella prima parte, alcuni pareri ritenuti più interessanti e pertanto esposti integralmente nelle Osservazioni.

E' doveroso, altresì, segnalare l'impegno della segreteria nel fornire una significativa assistenza all'Ufficio del Garante.

ALLEGATI

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Adottato dal senato accademico in via definitiva in data 2.4.2012, con parere favorevole del consiglio di amministrazione

...omissis...

TITOLO III - ORGANI CENTRALI

...omissis...

CAPO II – ALTRI ORGANI CON COMPETENZA GENERALE

...omissis...

Art. 31 – Il garante di Ateneo

1. Il garante è eletto dal senato accademico, a maggioranza degli aventi diritto, su proposta del rettore. Dura in carica quattro anni accademici e non è rinnovabile. Il garante viene scelto tra persone di particolare qualificazione esterne all'Ateneo, che non abbiano mai avuto un rapporto di servizio con l'Ateneo stesso. Ove tale rapporto venga costituito il garante decade dal suo ufficio.
2. Il garante esamina gli esposti di singoli aventi ad oggetto atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università.
3. Il garante comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e, qualora ne ravvisi l'opportunità, agli altri soggetti coinvolti e agli organi o strutture dell'Ateneo.
4. Presenta una relazione annuale agli organi di governo dell'Ateneo e alla commissione paritetica di Ateneo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI, LEGALI E NEGOZIALI

Decreto n. 21

IL RETTORE

- Vista la L. n. 168 del 9.5.1989;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
- Visto il D.R. n. 147 del 12.6.1997, inerente all'istituzione, a decorrere dall'1.7.1997, dell'ufficio del Garante di Ateneo;
- Visto che il Senato Accademico, nella seduta del 21.1.2008, ha proceduto ad eleggere alla suddetta carica, per quattro anni accademici - previa valutazione del relativo curriculum vitae - Il Dott. Luigi Francesco MELONI;
- Verificato che alla votazione hanno partecipato unicamente gli aventi diritto e che detta attività è stata svolta nel rispetto dei quorum richiesti per la validità sia della votazione sia dell'elezione;
- Considerato che è stata assicurata la segretezza del voto;
- Considerato che il designato ha titolo a ricoprire il precitato ufficio

DECRETA:

Art. 1 - Il Dott. Luigi Francesco MELONI è nominato Garante di Ateneo per un quadriennio accademico, dall'1.11.2007 al 31.10.2011.

Genova, 23.1.2008

IL RETTORE



[Handwritten signature]

Responsabile del Procedimento:
Rag. Roberta Lombardi
MRG/RL - by
H:\Strutture\I\organ\Garante\dr.Mel.08.doc

Per informazioni:
Dottor Bernardo Velluti
Tel. 010/209.5537; fax 010/209.5728;
e-mail: velluti_r@unige.it